

4789

fr

0

16 ottobre 2018

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'energia  
Divisione efficienza energetica e  
energie rinnovabili  
Servizio di coordinamento  
3003 Berna

Trasmessa per e-mail a:  
[EnV.AEE@bfe.admin.ch](mailto:EnV.AEE@bfe.admin.ch)

### **Revisioni parziali dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEN), dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE): procedura di consultazione**

Gentili signore,  
egregi signori,

vi ringraziamo per averci coinvolto nella consultazione in oggetto, che riguarda la revisione parziale dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia e l'etichettatura dell'elettricità.

Le modifiche delle ordinanze concernono aspetti tecnici sui quali non abbiamo osservazioni. Formuliamo invece delle considerazioni di fondo che riguardano l'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEN).

Ritenuta l'importanza della promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili indigene siamo favorevoli alla proposta di modificare i termini proposti all'art. 23 OPEN per la notifica dello stato di avanzamento degli impianti accettati nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (SRI).

Oltre alla summenzionata modifica proponiamo di riprendere nell'OPEN i concetti concernenti i requisiti minimi e le condizioni di non rispetto delle esigenze minime, esplicitati negli articoli da 3i a 3i<sup>septies</sup> e negli allegati dell'ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998, che regolavano il pagamento degli incentivi accettati nel sistema di retribuzione dell'energia elettrica immessa in rete prima del 1.1.2018, così da poter adeguare e adattare la normativa vigente alle possibili nuove necessità.

In quest'ottica proponiamo una modifica delle condizioni di non rispetto delle esigenze minime che gli impianti idroelettrici ampliati o rinnovati prima del 1.1.2018 devono rispettare per potersi garantire la parte di finanziamento per la remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC).

La necessità in questo specifico caso deriva dai cambiamenti climatici in atto, con periodi di siccità estiva sempre più frequenti e prolungati e precipitazioni locali estreme. Infatti, poiché la produzione di riferimento è calcolata in base alla media della produzione di 5 anni, auspichiamo che anche la verifica sia effettuata ogni cinque anni (e non annualmente come attualmente previsto) comparando il valore medio della produzione quinquennale.


Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici (FV), con l'ultima modifica generale dell'ordinanza sull'energia, sono stati inaspriti i parametri per accedere al sistema di remunerazione RIC. Ciò ha comportato un aumentato considerevole delle richieste per la remunerazione unica (RU), di conseguenza sono aumentati anche i tempi di attesa necessari all'ottenimento del finanziamento. Come già espresso nel nostro precedente preavviso del 4.5.2016 (RG no. 1656) nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla modifica dell'OEn, considerato che il calcolo della RU si basa su un principio completamente indipendente dalla reale produzione di energia, c'è il rischio di incentivare anche impianti costruiti in luoghi poco favorevoli a questa tecnologia (ubicazione, orientamento e inclinazione) o con materiale scadente. Tenuto conto del principio generale di efficienza, indicato esplicitamente nella Legge sull'energia all'articolo 29, si propone di inserire nell'ordinanza OPEn dei criteri di qualità per l'ottenimento della RU, così da utilizzare i soldi dei contribuenti in modo parsimonioso e mirato, andando a privilegiare solo i progetti più efficienti che adempiono a dei requisiti minimi.

Il metodo per la stima dell'efficienza e la verifica dovrà essere di facile applicazione sia per il richiedente che per l'ente preposto al controllo, proponiamo quindi di introdurre nell'allegato 2.1 dell'ordinanza sulla promozione dell'energia quale requisito minimo un coefficiente di produzione, ad esempio pari ad almeno 1'000 kWh/kWp. Considerando che la Confederazione ha sviluppato una mappatura solare molto accurata e generalizzata a tutto il territorio nazionale si potrebbe sfruttare questo interessante strumento come riferimento per il coefficiente di produzione.

Cogliamo l'occasione per porgervi, gentili signore ed egregi signori, i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:  
  
Claudio Zali

Il Cancelliere:  
  
Arnoldo Coduri

Copia p. c.:

- Dipartimento del territorio ([dt-dir@ti.ch](mailto:dt-dir@ti.ch))
- Dipartimento delle finanze e dell'economia ([dfe-dir@ti.ch](mailto:dfe-dir@ti.ch))
- Divisione dell'ambiente ([dt-da@ti.ch](mailto:dt-da@ti.ch))
- Divisione delle risorse ([dfe-dr@ti.ch](mailto:dfe-dr@ti.ch))
- Sezione protezione aria, acqua e suolo ([dt-spaas@ti.ch](mailto:dt-spaas@ti.ch))
- Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili ([dt-spaas@ti.ch](mailto:dt-spaas@ti.ch))
- Ufficio dell'energia ([dfe-energia@ti.ch](mailto:dfe-energia@ti.ch))
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch))
- Pubblicazione in internet